

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (di seguito Sponsee) con sede legale in Via della Panetteria 18/A - 00187 Roma, codice fiscale 80188230587, in persona del Capo del Dipartimento dott.ssa Antonella Nicotra autorizzato alla stipula del presente atto,

e

La Società/Ente _____ (in seguito Sponsor) con sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e P.IVA _____ in persona del legale rappresentante Sig./Dott. _____;

di seguito congiuntamente definiti “Parti”,

PREMESSO CHE:

- a) Lo Sponsee organizza, gestisce e promuove l’evento di natura internazionale che si svolgerà a Tokyo il 27 ottobre 2026 e che rappresenta un’importante occasione per promuovere, in un contesto internazionale, il modello italiano in materia di inclusione delle persone con disabilità;
- b) Lo Sponsor, avendo interesse a partecipare all’evento di cui sopra al fine di promuovere il proprio marchio e la propria immagine con il sostegno di iniziative che consolidino la sua immagine quale realtà attiva nello sviluppo economico e sociale del Paese anche in settori diversi da quelli strettamente legati al business, promuovendo i valori dell’inclusione ed intende quindi sponsorizzare l’evento suddetto in considerazione della particolare rilevanza sociale dell’evento, ha manifestato l'intenzione di sostenerlo mediante sponsorizzazione tecnica;
- c) che con verbale n _____ del _____ della Commissione di valutazione, tale offerta è stata accolta.
- d) Le Parti intendono quindi stipulare un accordo di sponsorizzazione e disciplinare i loro reciproci diritti ed obblighi nascenti dallo stesso, secondo quanto previsto nel presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Al fine di dare visibilità alla sua attività e di promuovere la conoscenza e la diffusione della propria immagine e dei propri marchi e prodotti, con il Contratto lo Sponsor si impegna a mettere a disposizione o a prestare in favore dello Sponsee, che accetta, i beni o i servizi (“*value in kind*”) meglio precisati all’art. 5, a fronte dei quali lo Sponsee si impegna, in contropartita, a garantire allo Sponsor, che accetta, specifici diritti di visibilità e benefici d’immagine secondo quanto previsto nel successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. Il Contratto si considera perfezionato ed entra in vigore con l’accettazione da parte dello Sponsor.
2. Il Contratto ha durata fino al termine dell’evento internazionale che si svolgerà a Tokyo il 27 ottobre 2026 e comunque non oltre il 28 ottobre 2026. A tale data il Contratto cesserà automaticamente ogni suo effetto, senza necessità di alcuna comunicazione. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo del Contratto.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLO SPONSEE

Nell’ambito dell’evento in questione, lo Sponsee assicura allo Sponsor adeguata visibilità in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, e la divulgazione della propria immagine attraverso l’apposizione del proprio logo/segno distintivo sul materiale informativo, digitale o cartaceo, realizzato in occasione dell’evento internazionale che si svolgerà a Tokyo il 27 ottobre 2026, e/o sui beni forniti.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI DELLO SPONSOR

1. Lo Sponsor si obbliga ad eseguire in favore del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità le seguenti prestazioni:

(descrivere le attività da svolgere ed, in caso di fornitura di beni, anche il quantitativo degli stessi) dal valore complessivo pari ad € _____ *(quantizzare il valore del servizio offerto)* oltre ad IVA.

2. A tal fine lo Sponsor si impegna a rendere disponibile il bene/i beni individuato/i con oneri a proprio carico, presso la sede dove si svolgerà l’evento (in Giappone, a Tokyo presso l’Ambasciata d’Italia).
3. Lo Sponsor riconosce licenza in favore dello Sponsee all’utilizzo dei marchi e segni distintivi dello Sponsor stesso per ogni e qualsiasi attività di comunicazione e promozione dell’evento in questione, restando inteso che detta licenza dovrà rispettare la qualifica e la natura dei diritti riconosciuti allo Sponsor di cui al paragrafo 4.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 10 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto: a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 5; b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Dipartimento. In tal caso il Dipartimento avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate; c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.
3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore. Qualora lo Sponsee si trovi nell'impossibilità materiale di svolgere, tranne che per un fatto proprio, una parte dell'evento di che trattasi tale da incidere in maniera rilevante sul bilanciamento delle prestazioni contemplate in Contratto, lo Sponsor potrà richiedere allo Sponsee la predisposizione e la realizzazione di soluzioni alternative equivalenti oppure migliorative a quelle pattuite, senza supplementi di corrispettivo a carico dello Sponsor.
4. Si conviene fin da ora che lo Sponsor null'altro potrà pretendere dallo Sponsee al di fuori di – o in aggiunta a – quanto sopra previsto.
5. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ

1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.
3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.
4. Il Dipartimento non sarà responsabile di eventuali ritardi dovuti a causa ad essa non imputabili che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.
5. Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

ARTICOLO. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.

2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Roma.

ARTICOLO 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e notifiche tra le Parti comunque relative al presente Contratto dovranno effettuarsi a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

PER LO SPONSEE: ufficio.disabilita@pec.governo.it
Via della Panetteria 18/A – 00187 Roma

PER LO SPONSOR: _____

2. Ogni variazione degli indirizzi sopra riportati dovrà essere previamente comunicata all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e tale variazione avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Roma, li _____

Lo Sponsor
Il legale rappresentante

per lo Sponsee
Il Capo Dipartimento

